



COMUNE DI AIELLO CALABRO

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 50 Seduta del 14/06/2018	Oggetto: Incarico di Direzione Artistica Teatro Comunale di Aiello Calabro. Formulazione Indirizzi.
---	--

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 10.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale .

All'appello risultano:

COMPONENTI	Presenti	Assenti
FRANCESCO IACUCCI		×
GASPARE PERRI	×	
LUCIA BALDINI	×	

Accertato il numero legale, assume la Presidenza Perri Gaspare nella sua qualità di Vice Sindaco

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Avv. Rosaspina Bruno

LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Incarico di Direzione Artistica Teatro Comunale di Aiello Calabro. Formulazione indirizzi.

Premesso che nell'ambito dei programmi dell'attività dell'amministrazione comunale di Aiello Calabro è prevista la realizzazione delle attività teatrali;

Riconosciuta la valenza culturale delle attività teatrali e condivise le finalità e gli obiettivi in considerazione della loro positiva ricaduta a favore della collettività, quale importante occasione di crescita per lo sviluppo emotivo, culturale e sociale;

Che per un corretto svolgimento delle stesse attività è necessaria la collaborazione ed assistenza di un professionista esterno, in grado di garantire la direzione del teatro per la regolare attuazione delle stagioni ovvero eventi teatrali, per quanto concerne i contenuti artistici e culturali per la specificità della materia e particolare professionalità richieste non presenti all'interno dell'ente di ridotti risorse e dimensioni, per cui sussistono le condizioni per il ricorso a specifica collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, quale Direttore Artistico del Teatro Comunale di Aiello Calabro;

Evidenziato che, in conformità alle disposizioni normative in materia, sono sussistenti le condizioni di cui all'art. 36 del Regolamento degli uffici e dei servizi in materia di collaborazione autonoma, presupposti e condizioni, nonché in ordine alla procedura per il conferimento, quanto in particolare previsto al comma 5 ad oggetto incarichi senza procedura comparativa, che al punto lettera cc) consentirebbe per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica, quale nell'ipotesi della direzione artistica del teatro comunale, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni, il ricorso mediante affidamento diretto e che andrebbe, in specie, a rappresentare una eccezione;

VISTO l'art.107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, *pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162*;

VISTO il D.lgs 165/2001 art. 7 c. 6 così come modificato dalla Legge finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per le amministrazioni, per esigenze che non possono far fronte con personale in servizio, di poter conferire incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria;

VISTO il D.L. n. 112/08 che ha disposto che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;

Visti:

L'art. 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 e s.m.i;

L'art. 3 commi 55 e 56 della legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i;

L'art. 46 della legge 133 del 6 agosto 2008;

L'art. 107 comma 3 del Dlgs 267/2000 che attribuisce, in via esclusiva, ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi preposti;

La circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

La deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20/05/2015 che disciplina le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione, prevedendo l'affidamento diretto per incarichi di collaborazioni di natura artistica e culturale, per come sopra esposto

Visto l'art. 15 commi 1 e 2 del D. Lgs 33/2013; • Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'orientamento degli Enti Locali".

Vista la deliberazione di C.C. n. 2 del 29.03.2018, immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2018/2020

RITENUTO di doversi procedere a formulare indirizzo al Settore Amministrativo/finanziario – in virtù delle funzioni attribuite ai sensi degli artt. 107 e 109 c.2 del TUOEL per cui spetta ai dirigenti e responsabili di settore incaricati delle relative funzioni, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo – per ogni adempimento e esame istruttorio e di ammissibilità per il conferimento ad un professionista esterno dell'incarico di direzione artistica del Teatro Comunale di Aiello Calabro, con apposita determina dirigenziale che approvi apposita convezione/scrittura contrattuale nella forma privatistica che regoli le condizioni e clausole ritenute essenziali e ne disciplina l'incarico di collaborazione, preso atto, che per la fattispecie, sussisterebbero, per come sopra in premessa, le condizioni in ordine alla procedura previste dall'art. 36 comma 5 lett .cc) del Regolamento degli uffici e dei servizi, in materia di collaborazione autonoma;

Di precisare che allo stesso Responsabile del Settore, quanto alla spesa, è demandato l'esame del contenimento della stessa entro i limiti di 1.000,00 euro annui, volendo valutare in ordine ai limiti di spesa in materia di consulenza, la seguente posizione della Corte dei Conti deliberazione n. 131/2014:

“La questione relativa alla individuazione dei limiti di spesa per il conferimento di incarichi di consulenza e di studio nei confronti degli enti che non hanno sostenuto a tale titolo spese nell'anno 2009 è stata già affrontata dalla Corte dei conti in sede consultiva (Sez. Lombardia, n.227/2011/PAR). In tale occasione è stato osservato che la *ratio* sottesa alla legge statale in esame è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per gli incarichi di consulenza e di studio e non di vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge. In questo senso, infatti, verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti locali che, nel corso dell'anno 2009, non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze; infatti, se si adottasse una interpretazione letterale, si finirebbe per ritenere che la norma *de qua* fissa per essi un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti. In base a tale considerazione, la Sez. Lombardia, con la deliberazione menzionata, è giunta alla conclusione che la norma *de qua*, per gli enti locali che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento. D'altra parte, se non si adottasse questa interpretazione, la riduzione lineare prevista finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell'anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze eventualmente rilevante; al contrario, si tradurrebbe in un divieto assoluto per gli enti più virtuosi che, quello stesso anno, hanno sostenuto una spesa pari a zero. Non essendoci un parametro finanziario precostituito (in quanto la spesa per l'anno 2009 è stata pari a zero), il limite individuato dalla Sez. Lombardia è stato quello della spesa strettamente necessaria nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio (limite di spesa che, a sua volta, sarebbe il parametro finanziario per gli anni successivi)”; “che questi vincoli possono considerarsi rispettosi della autonomia delle Regioni e degli enti locali solo quando stabiliscono un limite complessivo che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. In altre parole, con riferimento agli enti locali, l'art.6 in argomento prevede un limite complessivo nell'ambito del quale gli enti interessati restano liberi di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Una volta, quindi, determinato il volume complessivo delle riduzioni da apportare in base all'art.6 citato, ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuare le riduzioni, senza sottostare ai vincoli specifici previsti. E' possibile, in sostanza, non rispettare un vincolo specifico ma tale sfioramento dovrà essere compensato da una corrispondente maggiore riduzione della spesa rispetto ad un altro vincolo specifico previsto”.

RILEVATO che l'incarico in questione dà vita ad un rapporto professionale e non costituisce in alcun modo rapporto di pubblico impiego;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto in premessa che è parte integrante e sostanziale;

Di formulare indirizzi, per quanto motivato in premessa, in considerazione della riconosciuta valenza culturale delle attività teatrali e della loro positiva ricaduta a favore della collettività, quale importante

occasione di crescita per lo sviluppo emotivo, culturale e sociale, nell'ambito dei programmi dell'attività dell'amministrazione comunale, al Settore Amministrativo/finanziario – in virtù delle funzioni attribuite ai sensi degli artt. 107 e 109 c.2 del TUOEL per cui spetta ai dirigenti e responsabili di settore incaricati delle relative funzioni, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo – per ogni adempimento ed esame istruttorio e di ammissibilità per il conferimento ad un professionista esterno dell'incarico di direzione artistica del Teatro Comunale di Aiello Calabro, con apposita determina dirigenziale che approvi apposita convenzione/scrittura contrattuale nella forma privatistica che regola le condizioni e clausole ritenute essenziali e ne disciplina l'incarico di collaborazione, preso atto, che per la fattispecie, sussisterebbero, per come sopra in premessa, le condizioni in ordine alla procedura previste dall'art. 36 comma 5 lett .cc) del Regolamento degli uffici e dei servizi, in materia di collaborazione autonoma.

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

AREA FINANZIARIO - AMMINISTRATIVA : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria-Amministrativa

Rag. Anna Guzzo

AREA TECNICA : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Massimo Cuglietta

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Rosaspina Bruno



IL VICE SINDACO
F.to Gaspare Perri

Visti gli atti d'Ufficio attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi resterà fino al _____ per quindi giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. (N° Registro Pubblicazioni

Responsabile Procedimento Servizio Segreteria
Bruni Irene

La presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai sigg. capigruppo consiliari (art.125 comma 1 del T.U.E.L. con nota prot. 2545 in data 19.06.2018

Responsabile Procedimento Servizio Segreteria
Bruni Irene



Visti gli Atti d'Ufficio, si attesta che la presentedeliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 comma 3 T.U.E.L.)
- ☒ Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, T.U.E.L.)

Responsabile del Procedimento Servizio Segreteria
Irene Bruni

